

-----SCRITTURA PRIVATA N./2023-----

**SERVIZIO DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI ANNO
2023.**-----

L'anno, il giorno ventidue del mese di (.....) tra i signori:---

1) Pietro Antonio D'Alema nato a Milano (MI) il 09.07.1970 C.F. DLMPRN70L09F205H, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale di SILEA SPA - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni, con sede legale in Valmadrera, via Leonardo Vassena n. 6, iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco e Codice Fiscale n. 83004000135 - Partita IVA n. 00912620135. (di seguito COMMITTENTE);-----

2) nato a (....) il, C.F., domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della società, avente sede legale in (.....) Via, Codice Fiscale e Partita IVA (di seguito CLIENTE);-----

-----PREMESSO CHE-----

- Silea SpA è una società a partecipazione interamente pubblica che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, oltre alla produzione di energia elettrica;-----

- con Decreto AIA n. 14004 del 29.12.2016 la Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia ha emesso l'autorizzazione per l'impianto di incenerimento di Valmadrera (LC), di proprietà di SILEA S.P.A., allo smaltimento, mediante incenerimento con recupero energetico, dei rifiuti urbani e rifiuti speciali;-----

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del veniva approvata l'offerta per il servizio di avvio a recupero energetico alla società;

- La società risulta essere trasportatrice di rifiuti speciali, per conto di vari operatori sia pubblici che privati ed in possesso della apposita autorizzazione al trasporto degli stessi, come da iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti al n., con provvedimento del della Sezione presso la di

-il DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" all'articolo 1 stabilisce che la gestione di tali rifiuti deve garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e controlli efficaci;

- il comma 3 dell'art. 1 del DPR suddetto prevede che i rifiuti sanitari pericolosi devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento, anche incentivando l'utilizzo di tecnologie di trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è il servizio di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi.

1.1 – Oneri a carico della Committente:

Con il presente contratto Silea SpA si impegna a ricevere e smaltire, mediante termovalorizzazione, i rifiuti sanitari pericolosi identificati mediante i seguenti codici EER 18.01.03*, 18.02.02*, 18.01.08* presso il termovalorizzatore sito in

Valmadrera (LC) – Via Leonardo Vassena n. 6, per un periodo di 12 mesi (prorogabili per ulteriori 12 mesi, previo accordo tra le parti) decorrenti dal 01.01.2023 e fino al 31.12.2023. -----

1.2 – Oneri a carico del cliente:-----

Con il presente contratto la società si impegna al conferimento presso il termovalorizzatore gestito da Silea SpA, di /t. di rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del Regolamento citato in premessa, provenienti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e smi, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23.12.1978 n. 833 e smi. I rifiuti di cui al presente articolo dovranno essere manipolati e trattati secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e smi ; DPR 15.07.2003 n. 254 e smi; DM 26.06.2000 n. 219 e smi, di un quantitativo stimato in circa 1.000,00.= tonnellate all'anno, con possibilità di incremento per un ulteriore 20%, previo accordo tra le parti. -----

Rimane esclusa la possibilità di conferimento di rifiuti sanitari pericolosi da microraccolta, se non provenienti da un impianto di stoccaggio autorizzato. -----

Art. 2) Durata del contratto-----

Il presente contratto si intende valido dal 01.01.2023 al 31.12.2023, con possibilità di proroga per ulteriori 12 mesi, previo accordo tra le parti.-----

Art. 3) Corrispettivo e pagamenti-----

Il corrispettivo complessivo che la società si obbliga a versare a Silea SpA per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.1 sarà il seguente: €/t. (diconsi euro), oltre IVA di legge. Silea SpA fatturerà mensilmente i quantitativi conferiti ed il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento a mezzo ricevuta bancaria a 30 giorni dalla data di emissione della

fattura, autorizzando sin d'ora Silea SpA all'emissione di ricevuta bancaria.-----

Le spese relative all'incasso delle ricevute bancarie sono a carico del Cliente, che dichiara di accettare.-----

Decorso tale termine, al Cliente senza necessità di costituzione in mora, verranno applicati gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 192/2012 e smi. -----

Art. 4) Garanzie.-----

A garanzia degli impegni contrattuali assunti, la società ha consegnato idonea fidejussione (bancaria e/o assicurativa), escutibile a prima richiesta scritta, pari ad Euro (.....), con scadenza al 30.04.2023, emessa dalla, nr. in data -----

La suddetta fidejussione potrà essere escussa da Silea Spa, a prima richiesta scritta e senza eccezioni per inadempimento contrattuale, ed in particolare: per il mancato o ritardato pagamento della fattura mensile; in caso di mancato o ridotto conferimento rispetto al quantitativo annuo offerto (...../t.) al termine del periodo contrattuale; in caso di revoca e/o recesso anticipato dal contratto.-----

L'escussione della fidejussione non pregiudica il diritto di Silea SpA al risarcimento dei danni diretti ed indiretti derivanti dall'inadempimento contrattuale.-----

Il cliente è obbligato a reintegrare la cauzione di cui Silea SpA avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.-----

Art. 5) Esclusioni-----

I rifiuti oggetto del presente contratto non potranno comunque contenere: -----

- contenitori in vetro di farmaci o di soluzioni per infusione; -----
- rifiuti speciali radiologici; -----
- soluzioni fissative;-----

- soluzioni di sviluppo; -----
- rifiuti liquidi in genere;-----
- organi e parti anatomiche riconoscibili;-----
- carcasse di animali;-----
- cavie di media e grande dimensione;-----
- termometri e/o parti e strumenti che contengono mercurio.-----

Sarà applicabile, previa contestazione scritta, una penale pari ad €. 1.000,00.=, IVA esclusa, in caso di non conformità del rifiuto, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni. -----

Art. 6) Modalità di conferimento-----

I conferimenti potranno avvenire, nelle giornate feriali, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 15.30, il sabato dalle ore 6.30 alle ore 11.00.-----

I rifiuti conferiti verranno accettati all'impianto di SILEA S.P.A. soltanto a condizione che il loro confezionamento sia rigorosamente conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal presente contratto. Non è, in ogni caso, consentito il conferimento di rifiuti suscettibili di compromettere la funzionalità dell'impianto di termovalorizzazione. L'accertamento della conformità degli imballaggi verrà effettuato allo scarico ed in caso di non integrità, si provvederà a respingerli al mittente per il rimborso, con successiva applicazione della penale sopra citata. Il conferimento dei rifiuti oggetto del presente contratto all'impianto di Valmadrera, potrà essere effettuato direttamente dal Cliente tramite propri automezzi, regolarmente inseriti nell'autorizzazione al trasporto rilasciata dall'autorità competente, se in possesso di iscrizione all'Albo, o da altre imprese di trasporto, regolarmente autorizzate e convenzionate con la stessa, previo

accordo con Silea SpA. Dovrà inoltre essere rispettata tutta la normativa inerente il trasporto di merci pericolose (ADR).-----

L'accettazione dei rifiuti all'impianto di termovalorizzazione di Silea SpA sarà subordinata alla verifica dei documenti di accompagnamento, ovvero formulario di identificazione rifiuto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e/o eventuale altra documentazione prevista dalla normativa vigente.-----

Per i rifiuti identificati con il codice EER 180108* il formulario di cui al precedente punto a) deve riportare necessariamente l'annotazione "chemioterapici antitumorali di cui all'art. 14, comma 1, del D.P.R. 254/2003".-----

I rifiuti verranno scaricati dagli automezzi nell'apposita area a cura di SILEA SpA, che effettuerà inoltre la movimentazione interna e la termodistruzione.-----

Art. 7) Norme sulla sicurezza ed accesso agli impianti.-----

La società nell'accedere agli impianti di Silea SpA dovrà utilizzare gli appositi percorsi e le indicazioni stabilite da Silea SpA, senza aggirarsi sugli impianti in esercizio o in costruzione. Silea SpA non potrà essere ritenuta responsabile per quanto avviene all'interno dell'impianto per l'accesso in zona non autorizzata. La società, oltre ad essere tenuta all'osservanza delle norme specificate nella presente scrittura, avrà l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potranno essere emanate durante la vigenza del contratto, comprese le disposizioni dettate da Silea SpA in applicazione di atti delle Autorità di controllo competenti, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la sicurezza e comunque aventi rapporto con l'oggetto della presente scrittura.-----

Art. 8) Programmazione dei conferimenti-----

La società e SILEA SpA concorderanno, settimanalmente, la

programmazione delle quantità giornaliere conferibili nella settimana successiva, in base alla disponibilità impiantistica. Qualora la società per più di 15 giorni non utilizzasse la possibilità di conferimento di rifiuti accordata, senza preventivo accordo con SILEA SpA, rimane stabilito che SILEA SpA avrà la facoltà di programmare ed utilizzare diversamente tale possibilità di conferimento. In ogni caso la società si impegna ad avvertire, prima telefonicamente, poi a mezzo PEC, almeno 48 ore prima del conferimento, la mancata possibilità di conferire il quantitativo a disposizione oppure un quantitativo inferiore, rispetto a quanto programmato, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 relativamente all'escussione della garanzia.-----

Art. 9) Controlli sui rifiuti e revoca del contratto-----

SILEA SpA si riserva il diritto di analizzare saltuariamente i rifiuti conferiti, a propria cura ma a spese del conferente. Qualora gli stessi non risultassero conformi a quanto previsto dal presente contratto, SILEA SpA si riserva la facoltà di revoca del contratto stesso, provvedendo altresì a notificare agli Enti preposti al controllo le eventuali infrazioni rilevate alle normative in vigore. La società sarà comunque direttamente responsabile per danni diretti e/o indiretti che----- potessero derivare agli impianti ed al personale di SILEA SpA, a causa del conferimento di rifiuti non consentiti dal presente contratto, siano essi recapitati da automezzi propri o di altre imprese e conferiti in nome e per conto della società.

Art. 10) Responsabilità per danni-----

La società si impegna a consegnare i rifiuti con le modalità ed i quantitativi previsti dalla presente scrittura privata ed è responsabile per eventuali danni derivanti a Silea SpA o a terzi dalla non corrispondenza del rifiuto alla

descrizione data.-----

SILEA SpA non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a persone e/o cose, aventi rapporto con la società o con altre ditte conferenti a suo nome, che potessero verificarsi durante le operazioni di scarico o comunque durante la permanenza nell'impianto.-----

Art. 11) Osservanza di Leggi e Regolamenti-----

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente contratto, il cliente avrà l'obbligo di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potranno essere emanate durante il corso di validità dello stesso, comprese le norme regolamentari dettate da SILEA SpA e le ordinanze degli Enti preposti, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi regolati dal presente contratto.-----

Art. 12) Fermo impianto-----

Le parti si impegnano a mantenere le condizioni riportate nel presente contratto e a garantire le prestazioni per tutta la durata dello stesso fatto salvo cause di forza maggiore o fermo impianto.-----

Per cause di forza maggiore si intendono oltre alle calamità naturali, anche ordinanze amministrative e/o nuove disposizioni legislative che obblighino a----- sospendere il servizio, nonché a rivedere il tipo di organizzazione e attività.-----

Per fermo impianto si intende qualsiasi tipo di fermata totale o parziale dell'impianto dovuto a manutenzione programmata e/o straordinaria. In tali evenienze Silea Spa non garantirà la continuità del servizio e il Cliente nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento del danno. -----

Qualora il fermo impianto dovesse prolungarsi oltre il tempo medio stimato, Silea SpA si riserva di prorogare il contratto per ugual periodo di fermo, alle stesse

condizioni contrattuali.-----

Art. 13) Diritto di recesso-----

Silea SpA ha la facoltà di recedere dalla scrittura privata senza che il Cliente possa pretendere alcunché; -----

a) per continue difformità delle caratteristiche dei rifiuti rispetto a quelle a dichiarate; -----

b) nel caso di sopravvenute difficoltà o impossibilità di fruire dell' impianto di termovalorizzazione per qualsiasi motivo dovuto a causa di forza maggiore di cui all'art. 12, o comunque non dipendente dalla volontà di Silea SpA;-----

c) qualora i rifiuti o gli impianti di smaltimento divengano oggetto di nuove normative;-----

d) per mancato pagamento, alla singola scadenza, del corrispettivo per il servizio reso;-----

e) in caso di esiti negativi dei controlli da parte di Silea SpA presso gli enti competenti su quanto dichiarato in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti;

Art. 14) Registrazione-----

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131/86.-----

Le relative spese saranno a carico della parte che avrà provocato detta registrazione.-----

Art. 15) Privacy-----

Ciascuna parte si impegna a trattare i dati personali dell'altra parte di cui entra in possesso in conformità alle norme di cui al Regolamento UE 679/2016, con l'esclusiva finalità di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale ed al servizio prestato. Titolare del trattamento è Silea SpA.-----

Art. 16) Disposizioni generali-----

a) Silea SpA effettua la sorveglianza radiometrica su tutti i carichi in ingresso di rifiuti di origine sanitaria destinati alla termodistruzione, attraverso un'apposita apparecchiatura collocata sul canale di adduzione all'impianto di incenerimento.

Nel caso di ritrovamento di sostanze radioattive, verranno tempestivamente informati gli Enti competenti e saranno attivate tutte le procedure previste per la bonifica del carico, il cui costo sarà a completo carico del Cliente che si impegna ad informare della procedura di controllo radiometrico anche i produttori dei rifiuti con la stessa convenzionati.-----

b) Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS e BS OHSAS 18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività critiche dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità. Il Cliente è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "Politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità" documento pubblicato sul sito internet di Silea www.sileaspa.it nella sezione Società/Politica societaria e di cui il Cliente dichiara di aver preso visione e di condividerne i principi.-----

c) Silea SpA, in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., ha adottato il Codice Etico e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, quale documento che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Silea S.p.A. riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal decreto citato. I documenti sono consultabili sul sito internet Silea SpA (www.sileaspa.it). Il Cliente dichiara di averne preso visione e di condividerne i principi.-----

Art. 17) Foro competente-----

Per le vertenze che avessero a sorgere tra SILEA SpA e la società
..... qualunque sia la loro natura, tecnica, amministrativa e

